

Convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 fra gli Enti Locali soci di Amga Legnano S.p.A., per l'esercizio del controllo analogo sulla Società e su Gruppo AMGA.

L'anno duemilatredici, il giorno 02 del mese di ottobre, in Legnano, presso la sede sociale di AMGA Legnano s.p.a., fra il:

- Comune di ARCONATE, rappresentato dall'Assessore Luca Monolo, munito degli occorrenti poteri
- Comune di BUSCATE, rappresentato dall'Assessore Filippo Parlatore, munito degli occorrenti poteri
- Comune di CANEGRATE, rappresentato dal Sindaco Roberto Colombo, munito degli occorrenti poteri
- Comune di LEGNANO, rappresentato dal Sindaco Alberto Centinaio, munito degli occorrenti poteri
- Comune di MAGNAGO, rappresentato dal Sindaco Carla Picco, munito degli occorrenti poteri
- Comune di PARABIAGO, rappresentato dal Sindaco Franco Borghi, munito degli occorrenti poteri
- Comune di VILLA CORTESE, rappresentato dall'Assessore Alessandro Barlocco, munito degli occorrenti poteri

Ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti e società in forza delle seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

ARCONATE: Del. C.C. n. 27 del 05-08-2013
BUSCATE: Del. C.C. n. 28 dell'11-07-2013
CANEGRATE Del. C.C. n. 31 del 08-07-2013
LEGNANO: Del. C.C. n. 44 del 09-07-2013
MAGNAGO Del. C.C. n. 27 del 16-07-2013
PARABIAGO: Del. C.C. n. 38 del 12-07-2013
VILLA CORTESE: Del. C.C. n. 19 del 23-07-2013

Handwritten signatures of the authorized representatives of the municipalities: Luca Monolo (ARCONATE), Filippo Parlatore (BUSCATE), Roberto Colombo (CANEGRATE), Alberto Centinaio (LEGNANO), Carla Picco (MAGNAGO), Franco Borghi (PARABIAGO), and Alessandro Barlocco (VILLA CORTESE).

PREMESSO

- a) che la società a totale partecipazione pubblica AMGA Legnano S.p.a. con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, P.IVA 10811500155, ("AMGA"), è stata costituita con atto di trasformazione n. 70 del 6 luglio 1999 a repertorio del Segretario Generale a far data dal 1 gennaio 2000, ai sensi dell'allora vigente articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990 n. 142, e che i suoi soci sono attualmente i seguenti Enti Locali, in appresso elencati con indicazione della quota di capitale attualmente detenuta :

Socio	Percentuale di partecipazione
Comune di Legnano	65,30%
Comune di Parabiago	17,54%
Comune di Canegrate	7,51%
Comune di Villa Cortese	5,13%
Comune di Arconate	4,33%
Comune di Buscate	0,13%
Comune di Magnago	0,06 %;

- b) che AMGA costituisce, altresì, un Gruppo Societario pubblico, che eroga servizi pubblici locali e/o di interesse generale anche a mezzo di società di scopo appositamente costituite, e che, dopo lo scorporo della società strumentale AMGA Service srl, risulta come segue costituito :

Società	Soci e quote	Attività svolta
AEMME Linea DISTRIBUZIONE srl Capitale sociale: € 37.000.000,00	AMGA Legnano S.p.A. 75,5% AMAGA Abbiategrasso S.p.A. 9,22% ASM Magenta Srl 15,28%	Distribuzione gas
AEMME Linea Ambiente srl Capitale sociale: € 1.149.000,00	AMGA Legnano 80% ASM Magenta Srl 20%	Servizio Igiene Urbana
AMGA SPORT Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Capitale sociale: € 10.000,00	AMGA Legnano S.p.A. 90% Società Italiana Nuoto Rari Nantes 10%	Gestione e manutenzione impianti natatori

AMTEL S.r.l. Capitale sociale: € 50.000,00	Cloud Italia Communications S.p.A. 39% AMGA Legnano S.p.A. 34% Finital Fin. S.p.A. 27%	Servizi di telecomunicazione
---	---	---------------------------------

- c) la disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da ultimo rappresentata dall'art. 4 del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, è stata dichiarata incostituzionale, e quindi abrogata, dalla sentenza della Corte Costituzionale con sentenza 20.7.2012 n. 1999, che ha statuito, con sentenza n. 24 del 26.1.2011, che al venir meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun vuoto normativo ma – escludendosi la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. D.Lgs. n. 267/2000) – deriva l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica;
- d) che la normativa comunitaria vigente, stabilisce che gli enti locali, anche in forma associata, possano affidare l'erogazione di servizi di interesse generale, e più nello specifico di servizi pubblici locali, a soggetti *in house*, vale a dire con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui possono essere affidate direttamente tali attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- e) che il Legislatore è intervenuto a completare la materia con l'articolo 34 del decreto legge n. 179/2012, ai commi da 13 a 18;
- f) che, altresì, il Legislatore è intervenuto con il D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, ad integrare il citato D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, inserendo, fra l'altro, l'art. 147 quater in materia di controlli sulle società partecipate non quotate, che si applicherà dal 2014 agli Enti Locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dal 2015 agli Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- g) il controllo analogo si intende come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell'ente pubblico sulla società tale da realizzare un modello di delegazione interorganica nel quale la società opera come una *longa manus* del socio pubblico. Esso determina quindi in capo alle amministrazioni controllanti un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, che non

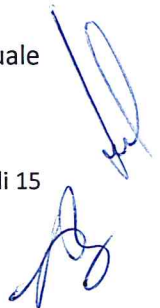
possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione;

- h) nel caso gli enti locali soci siano più d'uno, dovrà essere garantito un controllo coordinato da parte degli stessi, tale da garantire l'espressione di forme di indirizzo e controllo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti. Ciò deve avvenire non solo per il tramite degli organi della società cui i soci pubblici partecipano, ma altresì attraverso appositi organismi di coordinamento tra i vari soci pubblici, che svolgano il necessario controllo costituendo l'interfaccia con l'impresa pubblica controllata ed eserciti i poteri di direzione, coordinamento e supervisione del soggetto partecipato;
- i) quanto sopra trova conferma nella Proposta di Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata dalla Commissione Europea il 20.12.2011, nell'ambito del procedimento di consultazione COM(2011) 897 definitivo 2011/0437 (COD), all'art. 15;
- j) per quanto attiene ai Gruppi societari, la giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, II, par. n. 456/2007), la magistratura contabile (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione n. 14 del 22.6.2010), l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (Deliberazione n. 48 del 22.7.2010), e la giurisprudenza comunitaria (CGE, sentenza 11.5.2006 in causa C-340/04 Carbotermo) hanno chiarito come il modello in house possa essere compatibile con il controllo in via indiretta (ossia tramite società c.d. di terzo grado), purché attuato con modalità concrete tali da impedire che il medesimo controllo indiretto possa indebolire le facoltà di direzione, coordinamento e supervisione spettanti agli Enti Locali anche nei confronti delle società indirettamente controllate; più in particolare, la giurisprudenza ha considerato sussistente un controllo analogo in via indiretta laddove, fra l'altro, tutti i più rilevanti poteri gestori fossero affidati dallo Statuto del soggetto partecipato all'Assemblea, in luogo del Consiglio di Amministrazione;
- k) che ai sensi delle precitate disposizioni, è necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione di AMGA quale organismo dedicato per lo svolgimento di servizi di interesse economico generale;
- l) che per effetto delle modifiche allo statuto sociale approvate con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 2 ottobre 2013, la Società risulta già configurata come soggetto a partecipazione pubblica necessariamente totalitaria, vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci;
- m) che l'articolo 21 del predetto statuto, quale risultante dalle succitate modifiche, già



prevede l'impegno dei Soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con la quale garantirsi reciprocamente un adeguato controllo sulla Società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, nonché disciplinare le modalità di coordinamento dei relativi poteri di indirizzo e di controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi;

- n) che ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L., gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati», prevedendo anche la costituzione di «uffici comuni» ovvero “la delega di funzioni” da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- o) in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto tra le Parti un Protocollo di Intesa (il “Protocollo”) finalizzato a :
- i) in generale, valorizzare il Gruppo AMGA Legnano SpA (“AMGA”) anche quale strumento di sviluppo di politiche territoriali, confermando quindi la volontà di porre la società stessa nelle condizioni ottimali – sotto il profilo tecnico, economico e giuridico – per svolgere la mission affidata dagli Enti soci;
 - ii) effettuare una ricognizione dei limiti e dei vincoli operativi cui sono soggette AMGA e le altre società del Gruppo, con i relativi impatti strategici ed organizzativi sulle attività svolte;
 - iii) individuare ed analizzare i contratti in corso tra il Gruppo AMGA e gli Enti Locali soci, onde stabilirne l'esatta natura giuridica, in particolare in relazione alla necessità del pieno rispetto dei vincoli normativi e giurisprudenziali in materia;
 - iv) definire – con riferimento ai servizi gestibili secondo lo schema c.d. in house - di una proposta di revisione dello Statuto al fine di renderlo pienamente congruente ai più recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di in house providing, sulla base delle Linee Guida indicate nel medesimo Protocollo.
- p) sulla base del Protocollo è stato insediato un Tavolo di Lavoro composto da rappresentanti degli Enti Locali Soci il quale, avvalendosi del supporto di un gruppo di lavoro tecnico appositamente costituito, è giunto, allo stato, a definire uno schema di revisione statutaria ed uno schema di Convenzione tra i soci per l'esercizio del controllo analogo;
- q) che i Soci intendono ora definitivamente confermare la natura della Società quale



organismo dedicato per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale, dando in particolare attuazione alla citata disposizione statutaria, e realizzare pertanto un controllo congiunto su AMGA, analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante la sottoscrizione della presente convenzione avente natura di convenzione ex articolo 30 del T.U.E.L. (in seguito per brevità denominata anche **Convenzione**);

- r) che AMGA, pertanto, deve porsi anche quale organismo di indirizzo ed esercizio del controllo analogo delle società controllate qualificabili come "società in house providing";
- s) che esigenze di contenimento di costi, nell'attuale quadro di generale riduzione della spesa pubblica, impongono di limitare anche gli oneri derivanti dal funzionamento dagli organi societari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione.

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo *in house* per lo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale. A tal fine, essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti, di natura parasociale, finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla Società e sulle società in house del Gruppo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra gli Enti e la Società, nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione, senza alcuna autonomia decisionale da parte della società controllata; pertanto, la Società rappresenta un prolungamento amministrativo degli Enti soci che se ne avvalgono per un perseguimento, in forma associata, dell'interesse Pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla L. 241/90 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione

amministrativa sancito dall'art. 97 Costituzione.

3. Si dà espressamente atto che la presente convenzione, destinata ad essere sottoscritta tra tutti i Soci per dare luogo alla cooperazione tra enti locali, è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

Articolo 2 – Durata, proroga, scioglimento, modificazioni.

1. I Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutte le pattuizioni in essa stabilite, sino al 31.12.2050, con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione. Da tale data la Convenzione è efficace nei confronti dei singoli Soci sottoscrittori.
2. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione, espressa in forma scritta.
3. Rimane comunque in facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della Convenzione, purchè tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione.
4. Eventuali modificazioni della presente Convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i Soci sottoscrittori della Convenzione e con le medesime forme e procedure adottate per l'approvazione della convenzione stessa.

Articolo 3 – Capitale di AMGA e delle controllate "in house".

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Società, a garantire che la quota di capitale pubblico in AMGA e nelle "società in house providing" del Gruppo non sia mai inferiore al 100% per tutta la durata delle società stesse; a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

Articolo 4 – Modifiche statutarie.

1. I Soci convengono di apportare allo statuto della Società le modifiche indicate nell'Allegato 1 della presente Convenzione.

Articolo 5 – Amministrazione della Società.

1. I Soci si impegnano affinché gli amministratori della Società siano scelti nel rispetto delle norme vigenti in materia (con particolare riguardo alla normativa in materia di

rispetto della parità di genere ed alla prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti Locali) fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e/o professionale. Il relativo curriculum professionale dovrà essere depositato presso la società all'atto della nomina. Il Presidente della Società sarà nominato dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri previsti dalla Legge per la gestione della società, che peraltro dovranno essere esercitati in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dallo Statuto sociale.
3. Il Coordinamento dei Soci propone gli indirizzi per l'attribuzione dei poteri delegati agli Amministratori.

Articolo 6 – Coordinamento dei Soci. Controllo dei soci

- 1) Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il Coordinamento dei Soci (il "Coordinamento"), composto da un membro in rappresentanza di ciascuno dei Soci, nominato con provvedimento del competente organo comunale e suo delegato, anche in funzione delle materie da trattare. E' facoltà degli Enti Locali conferire delega, per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più Enti Locali.
- 2) Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. A tale fine, il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni all'anno. A tali riunioni il Coordinamento può invitare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli amministratori con delega della Società.
- 3) Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, gli altri atti sottoposti per statuto ad autorizzazione assembleare ai sensi dell'articolo 2364 codice civile, nonché gli atti di competenza dell'Assemblea straordinaria possono essere approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci solo previo parere del Coordinamento, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle norme del Codice Civile in materia di società per azioni. L'Assemblea Ordinaria, ove deliberi in senso difforme dal parere del Coordinamento, sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione.



- 4) Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dall'Assemblea dei Soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Oltre alla relazione semestrale prevista dall'articolo 10 della presente Convenzione in forma di modifica statutaria, la Società inoltra semestralmente al Coordinamento idonei referti attinenti gli aspetti più rilevanti dell'attività della società, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità e redditività della gestione che indichino gli scostamenti dal budget con le relative analisi. Per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso agli atti della Società.
- 5) I componenti del Coordinamento sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti Soci, che possono chiederne l'audizione.
- 6) In ogni caso, ciascun socio avrà il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza. Sono comunque fatti salvi specifici diritti attribuiti dalla legge a determinati soggetti nei confronti delle società partecipate dagli Enti Locali (con particolare riferimento all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000). Qualora, invece, i soci richiedano informazioni o documenti concernenti l'attività della società o del gruppo nel loro complesso (ad esempio informazioni di carattere patrimoniale, economico – finanziario, societario, ecc.) la relativa richiesta andrà inoltrata alla società ed al Coordinamento, ed il relativo riscontro sarà fornito dal Coordinamento;
- 7) Il Coordinamento avrà facoltà di istituire dei tavoli tecnici per la verifica della qualità dei servizi resi dal gruppo e sul rispetto dei contratti di servizio, con la partecipazione dei funzionari comunali di volta in volta interessati; tali analisi daranno luogo a specifiche relazioni da sottoporre agli Enti Locali per il tramite del coordinamento;
- 8) Inoltre, ai sensi dell'art. 2, n. 3 del Protocollo, la Società dovrà trasmettere al Coordinamento la seguente documentazione:
- i) Gli ordini del Giorno di convocazione dei Consigli di Amministrazione del gruppo (per le società controllate a cura della Capogruppo anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ.) contestualmente all'invio dei medesimi ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - ii) I verbali dei Consigli di Amministrazione del gruppo (per le società controllate a cura della Capogruppo anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ), laddove non ostino

specifici elementi di riservatezza dei verbali stessi; in tali casi la trasmissione del verbale potrà essere sostituita da un sunto delle deliberazioni assunte;

- iii) ogni attività o progetto, limitatamente alle attività di maggiore importanza, che non sia ricompreso delle linee strategiche della Relazione Previsionale-Budget approvato dal Coordinamento e dall'Assemblea;
 - iv) la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'assemblea, in luogo dei 15 gg. previsti ordinariamente dalla legge per gli azionisti;
 - v) ogni operazione immobiliare;
 - vi) mutui, avalli, fidejussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
 - vii) proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
- 9) Il Coordinamento si pronuncia entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza. In caso di mancato pronunciamento del Coordinamento nel suddetto termine, può prescindere dal parere dello stesso Coordinamento;
- 10) Il Coordinamento svolge le predette funzioni, con le medesime modalità, anche nei confronti delle società controllate qualificabili come "società in house", affidatarie dirette di servizi pubblici locali da parte dei soci, che pertanto, a cura della Capogruppo anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., dovranno approvare il presente documento nella propria Assemblea ed impegnarsi al rispetto delle prescrizioni dettate dal medesimo;
- 11) Entro 3 (tre) mesi dall'approvazione della presente Convenzione, inoltre, dovranno essere apportate allo Statuto delle Società controllate le modifiche che il Coordinamento reputasse eventualmente necessarie od anche solo opportune per l'adeguamento al modello in house del gruppo; dette modifiche dovranno, peraltro, essere coerenti con quelle apportate allo Statuto della Capogruppo (Allegato 2) e con le previsioni della presente Convenzione. In Allegato 3 e 4 alla presente Convenzione sono posti gli schemi di Statuto delle controllate AEMME Linea Ambiente Srl ed AEMME Linea Distribuzione Srl recanti una prima modifica, connessa alla prioritaria necessità di contenimento dei costi, concernente l'introduzione dell'Organo di Controllo monocratico;
- 12) Le Parti si danno atto che il sistema di controlli introdotto dalla presente Convenzione assolve solo in parte alle esigenze sottese all'art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000

come introdotto dal d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012. Pertanto, le Parti si danno altresì atto che il predetto sistema di controlli dovrà essere implementato in modo da consentire a ciascun Ente Locale di adempiere a quanto previsto dal citato d.l. 174/2012, segnatamente con riferimento all'introduzione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, in modo da consentire all'Ente di procedere al monitoraggio periodico previsto dalla norma citata.

Articolo 7 – Funzionamento del Coordinamento dei Soci.

1. Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presidente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, almeno dieci giorni prima di ogni Assemblea dei Soci e negli ulteriori casi previsti dall'articolo 6, comma 3, anche su richiesta di ogni Socio componente il Coordinamento medesimo. Il Coordinamento è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta.
3. Il Coordinamento è regolarmente costituito e delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale. Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione il Comitato si intende validamente riunito con la presenza di almeno numero 3 membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza del capitale sociale. Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti. Delle sedute è redatto apposito verbale.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto nella presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.
5. Ove ritenuto opportuno, il Coordinamento potrà avvalersi di una Segreteria Tecnica, da



istituirsi a cura del Coordinamento medesimo.

6. Ogni comunicazione indirizzata al Coordinamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica, ove istituita, agli indirizzi comunicati da parte del Coordinamento; in mancanza, la comunicazione andrà indirizzata alla Società, che provvederà all'inoltro ai componenti del Coordinamento.

Articolo 8 – Recepimento della Convenzione.

1. I Soci si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, a far recepire la presente Convenzione all'Assemblea dei Soci di AMGA e di tutte le società dalla stessa controllate; le Assemblee, con apposita deliberazione, impegneranno i Consigli di Amministrazione alla sua osservanza al fine di dare piena realizzazione al controllo su AMGA e sul Gruppo di cui all'articolo 1 della Convenzione stessa.

Articolo 9 – Recesso.

1. I Soci non possono recedere dalla Convenzione prima della sua naturale scadenza.
2. La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della Convenzione.

Articolo 10 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Milano.

Articolo 11 – Trasferimenti di azioni e adesione di nuovi Soci alla Convenzione.

1. I Soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione su azioni emittende, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, esclusivamente ad altri soggetti pubblici, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la presente Convenzione.
2. La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente Convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
3. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.
4. I Soci convengono di modificare e integrare l'articolo 13 dello statuto della Società nel modo seguente:



"La cessione diretta di partecipazioni ai sensi del presente articolo è previamente autorizzato dal Coordinamento, al fine della verifica della rispondenza del soggetto cessionario a quanto previsto dal presente Statuto"

Articolo 12 – Limiti alle modifiche dello statuto della Società.

1. Le previsioni che saranno inserite nello statuto della Società in attuazione della presente Convenzione potranno essere abrogate, modificate o comunque derogate solo previa modifica della presente Convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo.

Articolo 13 - Sottoscrizione della Convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore.

1. L'entrata in vigore della presente Convenzione è subordinata alla sottoscrizione iniziale della medesima da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società, ivi compresi i Soci che compongono il Coordinamento dei Soci.
2. Le società del Gruppo Amga sottoscriveranno la presente Convenzione, per adesione, ad esito dell'approvazione della stessa da parte dell'Assemblea dei Soci e della modifica dello Statuto sociale come convenuta nella Convenzione medesima, e previa presa d'atto da parte dei relativi Consigli di Amministrazione.

Articolo 14 – Superamento di precedenti accordi fra i Soci.

1. Dalla data di decorrenza della presente Convenzione, si intende superato ogni altro eventuale precedente accordo tra i Soci relativo all'attività della Società.

Articolo 15 – Spese e oneri.

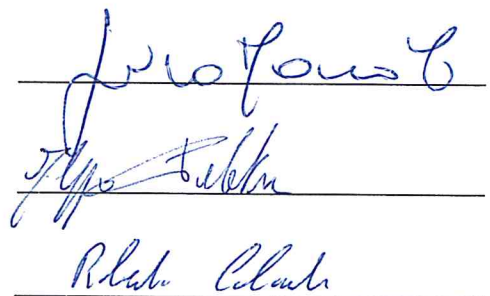
1. Le spese della presente Convenzione saranno a carico della Società.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, Tariffa I, del d.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di ARCONATE, Assessore Luca Monolo

Comune di BUSCATE, Assessore Filippo Parlatore

Comune di CANEGRATE, Sindaco Roberto Colombo



Comune di LEGNANO Alberto Centinaio

Albert. Cent.

Comune di MAGNAGO Sindaco Carla Picco

Carla Picco

Comune di PARABIAGO Sindaco Franco Borghi

Franco Borghi

Comune di VILLA CORTESE, Assessore Alessandro Barlocco

Alessandro Barlocco

ADESIONE

Letto, approvato e sottoscritto. Le Società partecipate:


L'Amministratore Unico
Alberto Centinaio

AMGA SERVICE S.r.l.
IL PRESIDENTE
Adelfo Mariani
Dott. Adelfo MARIANI


Giuseppe Mercuri
AEMME Linea Distribuzione Srl

AEMME Linea Ambiente Srl
Il Presidente
Giuseppe Mercuri
Dott. Giuseppino Mercuri

AMGA Legnano S.p.A.
Il Presidente
Nicola Giuliano
Dott. Nicola GIULIANO

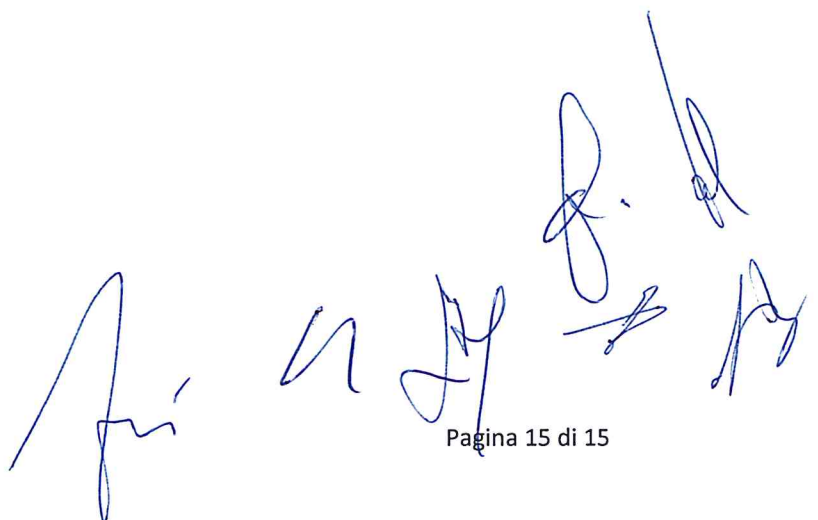
ALLEGATI:

All. 1: modifiche allo Statuto di AMGA Legnano s.p.a.

All. 2: Statuto AMGA Legnano s.p.a. modificato

All. 3: schema Statuto AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

All. 4: schema Statuto AEMME LINEA DISTRIBUZIONE

A collection of handwritten signatures in blue ink, located at the bottom right of the page. There are approximately six distinct signatures of varying lengths and styles.